



COMUNE DI BRENDOLA  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DEL  
VOLONTARIATO  
CIVICO INDIVIDUALE**

*(approvato con Delibera di Consiglio comunale  
del 1 Ottobre 2020)*

# SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Stato giuridico dei volontari

Articolo 3 – Requisiti

Articolo 4 – Albo-Registro dei volontari civici

Articolo 5 - Compiti del Responsabile del Servizio Comunale

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Articolo 7 – Sicurezza

Articolo 8 – Utilizzo risorse strumentali dell'ente

Articolo 9 – Cessazione dell'attività

Articolo 10 – Disposizioni finali

## **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Brendola.

Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita nell'ambito delle applicazioni di cui al presente regolamento.

Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi o pericoli o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità. L'adesione dei cittadini avviene su domanda.

## **Articolo 2 - Stato giuridico dei volontari**

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Le attività dei volontari singoli rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo gli stessi vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale dipendente.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

Le persone, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività, che non siano già ricomprese all'interno di convenzioni od accordi sottoscritti con le associazioni stesse attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni cui appartengono.

I volontari impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento possono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.

### **Articolo 3– Requisiti**

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve:

- avere un'età compresa tra i sedici e gli ottant'anni
- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
- essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione all'attività che si intende svolgere.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda.

I richiedenti minorenni dovranno allegare alla domanda il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

### **Articolo 4– Albo-Registro dei volontari civici**

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'albo dei volontari civici, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare;
- d) se ha riportato o meno condanne penali;

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
- 2) ed inoltre, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- 3) per i richiedenti minorenni, consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

L'albo è tenuto dall'Ufficio Affari Generali, che lo tiene aggiornato con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.

Le domande sono valutate dal Responsabile dell'area presso la quale il volontario intende prestare l'attività o il servizio.

I Responsabili dei Servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

### **Articolo 5- Compiti del Responsabile del Servizio Comunale**

I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune, si relazionano con il Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, da dimostrare mediante il possesso di avvenuta formazione-informazione;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;

All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

L'organizzazione delle attività di volontariato dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario, in ogni caso, è tenuto alla discrezione nell'espletamento delle attività in cui è coinvolto.

### **Articolo 6- Copertura assicurativa**

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati inattività.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

### **Articolo 7– Sicurezza**

Il Responsabile di Area competente provvederà:

- ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei volontari;
- a vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari e l'adozione di ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale: i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

Ai volontari non saranno, in ogni caso, attribuite funzioni in materia di sicurezza di terzi.

### **Articolo 8– Utilizzo risorse strumentali dell'ente**

Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato in caso di cessazione dell'attività.

Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

### **Articolo 9– Cessazione dell'attività**

I volontari possono essere cancellati dagli elenchi:

- per loro espressa rinuncia;
- per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.

### **Articolo 10– Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.